

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1577 del 06/04/2020
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - CAMBIO DI TITOLARITÀ' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE ENZA IN COMUNE DI SAN POLO D'ENZA (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE05T0113 RICHIEDENTE LUSETTI FABRIZIO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1621 del 06/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sei APRILE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

Pratica N. 6839/2020

**OGGETTO:** AREE DEMANIO IDRICO - CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **TORRENTE ENZA** IN COMUNE DI **SAN POLO D'ENZA (RE)** - CODICE PROCEDIMENTO **RE05T0113**

**RICHIEDENTE LUSETTI FABRIZIO**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

**VISTE le disposizioni in materia:**

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in

materia ambientale;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo III del Titolo I rubricato “Valutazione di incidenza” e Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la D.G.R. 17/02/2014 n. 173, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, e in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015”;
- la Legge Regionale 6 marzo 2018 n. 2 “Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...”

**EVIDENZIATO inoltre** che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

**PREMESSO** che:

- con Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 9327 in data 24/09/2009 è stata assentita alle signore Biagini Carla Magda e Massari Simona la **concessione** per l’occupazione di terreno demaniale di pertinenza del **Torrente Enza** ad uso area cortiliva, agricolo incolto, mantenimento stradello e sedime fabbricato, in **Comune di San Polo d’Enza (RE)**, con **scadenza 24/09/2021** (Procedimento **RE05T0113**);
- con successiva Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 1123 in data 04/02/2015 è stata riconosciuta **unica titolare** della succitata concessione la sig.ra **Massari Simona** e alla stessa è stata assentita la variante alla concessione per l’occupazione di terreno demaniale di pertinenza del **Torrente Enza** ad uso **mantenimento fabbricati, area cortiliva, agricolo incolto e stradello di accesso**, in **Comune di San Polo d’Enza (RE)**, confermando la **scadenza del 24/09/2021** (Procedimento **RE05T0113/13VR01**);

**PRESO ATTO:**

- della domanda in data **12/12/2019** presentata dal sig. **Lusetti Fabrizio** C.F. **LSTFRZ65C13H223Y** tendente ad ottenere il **cambio titolarità** a proprio favore della concessione per l’occupazione di area di pertinenza demaniale del **Torrente Enza** in Comune di **San Polo d’Enza (RE)**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio **18** a fronte delle particelle **121 e 97** ad uso **mantenimento fabbricati, area cortiliva, agricolo incolto e stradello di accesso**.
- che, a supporto della suddetta istanza, da parte della ditta proponente è stata presentata copia

del certificato di morte di Massari Simona e copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove il richiedente dichiara di essere unico erede della deceduta;

**ACCERTATO:**

- che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

**CONSIDERATO:**

- che ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) "... **le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti ...**";
- che, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, risulta già costituito in occasione del precedente provvedimento autorizzativo da parte della Sig.ra Massari Simona;
- che pertanto, il richiedente la titolarità è tenuto al versamento dell'importo di **€ 416,45** quale **canone** per l'annualità corrente (**2020**), **valido fino al 24/9/2020** e dovrà inoltre essere accertato l'avvenuto versamento dei canoni relativi alle pregresse annualità dal 2015 al 2019.

**VERIFICATO:**

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria del cambio titolarità della concessione;

**DATO ATTO:**

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2020) risulta regolarmente corrisposto;
- che viene mantenuto valido il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, già costituito in occasione del precedente provvedimento autorizzativo;
- che i canoni di concessione relativi alle pregresse annualità, dal 2015 al 2019, risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso.
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

**RITENUTO**, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che il riconoscimento del cambio di titolarità della concessione sia ammissibile con la conferma di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto originario;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di riconoscere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a **Lusetti Fabrizio**, C.F. **LSTFRZ65C13H223Y**, la titolarità della concessione per l'occupazione di terreno demaniale di pertinenza del Torrente Enza sponda destra, ad uso mantenimento fabbricati, area cortiliva, agricolo incolto e stradello di accesso, in Comune di San Polo d'Enza, già assentita, con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 1123 in data 04/02/2015, a Massari Simona con scadenza 24/09/2021;

- b) di aggiornare l'ammontare del **canone** annuo di concessione dovuto, ai sensi ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e ai sensi dell'Art. 8 comma 1 della L.R. 2/2015, in **€ 416,45**, salvo conguaglio con interessi legali per ritardato pagamento, per l'anno **2020**, valido fino al 24/09/2020, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- c) di dare atto che il deposito cauzionale risulta regolarmente costituito, in occasione del precedente provvedimento autorizzativo, dalla sig.ra Massari Simona per **€ 607,14** e può essere ritenuto valido;
- d) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2015 al 2019, **risultano regolarmente corrisposti** per gli importi riferiti alla tipologia d'uso;
- e) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- f) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- g) di dare atto, infine:
- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
  - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
  - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
  - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI REGGIO EMILIA  
Dott.ssa Valentina Beltrame  
(originale firmato digitalmente)*

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico di pertinenza del Torrente Enza in territorio del Comune di **San Polo d'Enza (RE)** ad uso mantenimento fabbricati, area cortiliva, agricolo incolto e stradello di accesso a favore di **Fabrizio Lusetti**, in seguito indicati come "Concessionario".

**Articolo 1**

**Oggetto della Concessione**

**1.1** La concessione ha per oggetto l'area demaniale di pertinenza del Torrente Enza , identificata al NCT del Comune di San Polo d'Enza (RE) al foglio 18 fronte particelle 121 e 97.

L'occupazione della suddetta area è concessa per mantenimento fabbricati, area cortiliva, agricolo incolto e stradello di accesso.

**Articolo 2**

**Durata della concessione**

**2.1** La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **24 settembre 2021**;

**2.2** La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

**2.3** L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

**Articolo 3**

**Canone, Cauzione e Spese**

**3.1** L'importo del **canone per l'anno 2020**, ai sensi della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettere a), c), d), e h), e **valido fino al 24/09/2020** consiste in **€ 419,00**, comprensivo degli interessi legali per ritardato pagamento, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

**3.2** L'importo dei **canoni** concessori, dovuti alla Regione Emilia-Romagna per le **annualità 2015 - 2019**, del quale viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 275,07** comprensivo degli interessi legali, come di seguito dettagliato:

Annualità	Importo Canone	Importo versato	Importo da versare	Interessi legali	Totale con interessi
25/9/2015 - 24/9/2016	€ 407,03	€ 407,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
25/9/2016 - 24/9/2017	€ 407,03	€ 407,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
25/9/2017 - 24/9/2018	€ 407,44	€ 136,00	€ 271,44	€ 3,22	€ 274,66
25/9/2018 - 24/9/2019	€ 410,70	€ 410,29	€ 0,41	€ 0,00	€ 0,41
<b>Totale</b>	<b>€ 1632,20</b>	<b>€ 1360,35</b>	<b>€ 271,85</b>	<b>€ 3,22</b>	<b>€ 275,07</b>

**3.3** L'importo della **cauzione** di **€ 607,14**, originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione dalla Sig.ra Simona Massari, viene ritenuto valido.

#### **Articolo 4** **Prescrizioni particolari d'esercizio**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

**4.1 Sicurezza Idraulica** – il concessionario è tenuto all'osservazione delle prescrizioni di cui all'art. 5 della Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 9327 in data 24/09/2009 che con il presente atto vengono confermate.

**4.2 Stato delle opere** – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**4.3 Salvaguardia della fauna ittica** - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

#### **Articolo 5** **Obblighi e condizioni generali**

**5.1** La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

**5.2** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

**5.3** Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

**5.4** Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

**5.5** E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

**5.6** Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

**5.7** Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

**5.8** La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

**5.9** Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

**5.10** La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

**5.11** La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

**5.12** Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

**5.13** E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

## **Articolo 6** **Decadenza della Concessione**

**6.1** Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
  - b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
  - c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
  - d) la subconcessione a terzi.
-

Firmato per accettazione il concessionario  
(Fabrizio Lusetti)

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**